Università
della
Svizzera
italiana

Disposizioni in materia di sostegno finanziario per il collocamento in asili nido o famiglie diurne

del 30.11.2020 (stato 08.02.2023)

Il Rettorato adotta:

Art. 1 Condizioni per ottenere il sostegno finanziario

1 Almeno uno dei genitori o di coloro che esercitano l'autorità parentale, lavora o studia all'USI.

2 I bambini, di età compresa fra 0 e 4 anni, frequentano strutture d'accoglienza riconosciute dal Cantone (asilo nido o famiglia diurna affiliata alla Federazione ticinese delle famiglie diurne).

3 Almeno un membro dell'unità di riferimento del minore è beneficiario della Riduzione dei premi dell'Assicurazione Malattia (RIPAM).

Art. 2 Caratteristiche del sostegno

L'aiuto finanziario riconosciuto dall'USI corrisponde ad una somma pari all'Aiuto soggettivo per i beneficiari RIPAM riconosciuto dal Cantone alla famiglia per l'affidamento del/della figlio/a durante l'attività lavorativa o di studio. L'USI rimborsa al/alla richiedente, per ogni bambino collocato presso un asilo nido o presso una famiglia diurna, una somma pari al 100% dell'Aiuto soggettivo per i beneficiari RIPAM risultante dalla fattura mensile relativa al collocamento.

Art. 3 Presentazione della richiesta

1 La domanda va inoltrata al Servizio pari opportunità con la seguente documentazione:

a. formulario per la richiesta del sostegno finanziario USI;
b. certificato di lavoro o attestato d'immatricolazione del/dei genitori appartenente/i alla comunità USI;
c. contratto di collocamento in asilo nido o famiglia diurna del/della bambino/a;
d. ultima decisione relativa al riconoscimento del sostegno RIPAM;
e. ultima fattura mensile per il collocamento del/della bambino/a in asilo nido o famiglia diurna.

2 I formulari per la richiesta di sostegno finanziario sono ottenibili presso il Servizio pari opportunità, o scaricabili dal sito www.equality.usi.ch.

Art. 4 Decisione

1 Le domande vengono ricevute dal Servizio pari opportunità che le esamina di concerto con la Direzione amministrativa e il Servizio risorse

		umane di sede. Il/la richiedente riceve, via posta, una comunicazione scritta con la relativa decisione.
Art. 5 **Versamento della somma**	1	Il sostegno finanziario è versato dall'USI direttamente al/alla richiedente su presentazione della fattura mensile dettagliata dell'asilo nido o della famiglia diurna e del giustificativo del pagamento.
Art. 6 **Termini di decorrenza del sostegno**	1	Il diritto al sostegno finanziario dell'USI decorre a partire dalla data di presentazione della richiesta presso il Servizio pari opportunità oppure, se successiva, dalla data del riconoscimento del diritto alla riduzione RIPAM.
Art. 7 **Obblighi**	1	Il/la richiedente è tenuto/a ad informare immediatamente il Servizio pari opportunità in caso di: a) revoca del contributo RIPAM o di modifica dello stesso; b) modifica di una delle condizioni determinanti per il sostegno finanziario versato dall'USI, e segnatamente interruzione del rapporto di lavoro o studio con l'USI, trasferimento del/della bambino/a presso altre strutture di collocamento.
Art. 8 **Durata e decadenza del diritto al sostegno finanziario USI**	1 2	Il sostegno è accordato per tutta la durata del collocamento del/della bambino/a in asilo nido o famiglia diurna se le condizioni di cui all'articolo 1 delle presenti Disposizioni sono rispettate e rimangono invariate per tutta la durata della frequenza. Il diritto al sostegno finanziario USI decade quando vengono meno una o più condizioni di cui all'articolo 1 delle presenti Disposizioni.
Art. 9 **Entrata in vigore**		Le presenti Disposizioni entrano in vigore immediatamente.